



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 62 del 15/01/2021

Settore: 4° SETTORE AFFARI GENERALI E FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI GOVERNO DELL'ENTE

Ufficio proponente: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI SEGRETERIA

OGGETTO: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016-679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. TRIENNIO 2021-2023. CIG: Z77301B38B

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesse

Il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea. Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali, hanno dovuto, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy, a decorrere dal 25 maggio 2018. A tali fini, è necessario ed opportuno consolidare modalità organizzative, misure procedurali e regole di funzionamento e organizzazione degli uffici e dei servizi, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE. Tra le regole di funzionamento e organizzazione, il regolamento, ne introduce alcune più chiare in materia di informativa e consenso, definisce limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti e stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE e per i casi di violazione dei dati personali (data breach). Il GDPR ridisegna, in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione ai nuovi principi e strumenti introdotti dallo stesso e individua la nuova figura del responsabile della protezione dei dati (RPD). Con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state introdotte Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Visti:

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - 1) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - 2) l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - 3) gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - 4) l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - 5) l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - a) l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - b) l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - c) l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - d) l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - e) l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - f) l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - g) l'articolo 40 sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nelle comunicazioni e scambi di informazioni nell'ambito delle procedure del codice dei contratti;
 - h) l'articolo 63 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - c) il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 - d) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Atteso che l'Ente deve avvalersi del soggetto idoneo alla nomina del responsabile della protezione dei dati (RPD);

Ricordato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

Atteso che è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e

accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

Atteso che la mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

Considerato che la normativa europea non sarà fonte unica in materia, residuando in capo a ciascuno degli Stati membri dell'Unione una potestà normativa limitata (v. artt. 23 e 17, par. 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 per i trattamenti di natura giornalistica e art. 89 sui trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica) e che la violazione della legislazione in materia di dati personali da parte degli Enti pubblici costituisce condotta gravemente colposa fonte di responsabilità personale che comporta l'obbligo del risarcimento del danno erariale quantificato in misura pari alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante, ai sensi degli artt. 161-166 del citato Codice (Corte dei Conti-Sardegna, Sez. giurisdiz., sentenza 8 marzo-12 aprile 2018, n. 73);

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati dall'indagine di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto, permette di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'Ente;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano delle performance, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato consentendo agli operatori economici interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, mediante affidamento diretto con consultazione di cinque operatori economici e che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

Verificato che in data 24.11.2020, sono state inviate a n. 5 professionisti, altrettante richieste di preventivo per il servizio di "Responsabile Protezione Dati" e valutazione di impatto sulla protezione dei dati", della durata in un anno, eventualmente, rinnovabile, alle medesime condizioni ad altri due anni;

Atteso che nei termini richiesti sono stati presentati n. 3 offerte, munite di curriculum vitae dei candidati e successivamente, a richiesta dell'Ente, i professionisti invitati hanno presentato, ulteriore offerta di rinegoziazione;

Atteso che, ai fini del giusto prezzo, occorre valutare non solo le competenze in materia di privacy proprie del DPO, ma anche le esperienze conseguite ed eventualmente certificate dal CV dei candidati, nell'attuazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD), e in particolare, le competenze nella preparazione ed elaborazione del piano triennale dell'informatica, che nell'ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, trova raccordo con le modalità di trattamento dei dati personali;

Valutato, a tali fini, le competenze predette e ritenuto meritevole di approvazione la proposta presentata dall'Avv. Gennaro Maria Amoruso, con studio in Roma, Via Principe Umberto, 27;

Ritenuto assumere impegno di spesa per la nomina e l'affidamento dei servizi di responsabile della protezione dei dati (RPD);

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

Atteso, che in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;*
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale «per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria»;*

Visto l’articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Atteso che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al d.lgs. n. 118/2001) l’obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole al bilancio 2021-2023, nell’ambito del quale, per ogni annualità, l’obbligazione diventa esigibile;

Visti altresì:

- a) lo Statuto comunale;
- b) il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) il regolamento comunale di contabilità;
- d) il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 22.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 05/01/2021, immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2021-2023 col quale sono stati assegnati al sottoscritto responsabile di Settore, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.19.001, macroaggregato 01.08.03, avente ad oggetto “spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR”; Constatata in data 05.01.2021 la regolarità del Documento unico di contribuzione (Durc) dell’Avv. Gennaro Maria Amoruso;

Atteso che in data 07.01.2021 gennaio 2021 è stato ottenuto il codice CIG n. Z77301B38B;

Ricordato che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 30 del 30.06.2020 con il quale veniva conferito all’avv. Angelo Capalbo l’incarico di direzione del 4^o Settore Affari generali e funzioni di organizzazione e di governo dell’Ente, nonché della U.O.A. “Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara”;

Considerato che ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. *Di assumere impegno di spesa per la nomina e l'affidamento dei servizi di responsabile della protezione dei dati (RPD), per il triennio 2021-2023, in collegamento con le attività relative alla transizione al digitale, con il professionista Avv. Gennaro Maria Amoruso, con studio in Roma, Via Principe Umberto, 27, come da offerta pervenuta in data 22.12.2020;*
2. *Di impegnare nel rispetto dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 la somma di € 12.367,23 comprensivi di CAP ed IVA, nel modo seguente:*
 - - euro 4.122,41 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.19.001, macroaggregato 01.08.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR", esercizio 2021, bilancio 2021-2023;
 - - euro 4.122,41 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.19.001, macroaggregato 01.08.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR", esercizio 2022, bilancio 2021-2023;
 - - euro 4.122,41 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.19.001, macroaggregato 01.08.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR", esercizio 2023, bilancio 2021-2023;
3. *Di precisare che, in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di questa procedura sarà esigibile in ogni esercizio considerato del bilancio di previsione;*
4. *Di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento e nel limite dell'impegno verrà liquidata nei termini di legge con provvedimento del Dirigente su presentazione di fatture vistate per regolarità dal competente ufficio subordinatamente alla verifica della regolarità del DURC aziendale;*
5. *Di dare atto inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*
6. *Di disporre la registrazione della presente atto nel registro delle determinazioni del Comune;*
7. *Di dare atto che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Comune di Montevarchi, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. Il Comune di Montevarchi tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni, consultabile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti". Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio;*
8. *Di dare atto che il presente atto sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

Di inviare al professionista incaricato la presente determinazione, mediante corrispondenza, con posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio, affinché provveda a restituirla

con la propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Montevarchi, 15/01/2021

Il Segretario Generale
CAPALBO ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.